



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Francesco Maria Cirillo	Presidente
Chiara Besso Marcheis	Consigliere
Cesare Trapuzzano	Consigliere
Andrea Penta	Consigliere
Cristina Amato	Consigliere Rel.

Oggetto:

APPALTO PRIVATO  
Ad. 18/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 16037/2021 R.G. proposto da:

DE MAIO COSTRUZIONI S.R.L. in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Esposito;

- ricorrente -

contro

GIORDANO CARMELINA, rappresentata e difesa dall'avvocato Michelina  
De Palma;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 525/2021  
depositata il 15/04/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal  
Consigliere Cristina Amato.



## FATTI DI CAUSA

1. Con decreto ingiuntivo n. 349/2015 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore era stato ingiunto a Carmelina Giordano e alla VAL.MAR. di Napoli Luca di pagare, in favore della De Maio Costruzioni s.r.l., la complessiva somma di euro 349.640,93, oltre agli interessi legali, alle spese ed ai compensi del monitorio, a titolo di saldo dei lavori indicati nel contratto di appalto stipulato *inter partes* il 16.06.2011, avente ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato sito in Pagani (SA).

Carmelina Giordano e la VAL.MAR. di Napoli Luca proponevano opposizione innanzi al medesimo Tribunale, articolando domanda riconvenzionale per i danni causati dal non esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. La prima chiedeva l'estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, non avendo ella mai firmato il contratto di appalto, la cui sottoscrizione doveva pertanto intendersi falsa.

Costituitasi, nella propria comparsa di risposta la De Maio Costruzioni s.r.l. chiedeva, in via subordinata, di valutare la domanda ex art. 2041 c.c.

Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava inammissibile per tardività l'opposizione presentata da VAL.MAR. Quanto alla posizione della Giordano, rilevava la tempestività dell'opposizione limitata, però, alla carenza di legittimazione sostanziale passiva; nel merito, riteneva comunque infondata la sua opposizione perché, quale proprietaria del fabbricato e richiedente il permesso di costruire, rilevava che ella si era arricchita dall'attività svolta dal costruttore, ex art. 2041 c.c.

Revocato, quindi, il decreto ingiuntivo, il Tribunale condannava la Giordano a pagare, in solido con VAL.MAR. di Napoli Luca ai sensi dell'art. 2041 c.c., la somma di euro 349.640,93.



2. La sentenza di primo grado veniva impugnata da Carmelina Giordano innanzi alla Corte d'appello di Salerno che, in riforma parziale della sentenza e per quanto ancora qui di interesse, revocava la condanna dell'appellante.

Sosteneva il secondo giudice – in applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 26128/2010, a mente del quale la domanda di ingiustificato arricchimento può essere avanzata dall'opposto nella sua comparsa di risposta solo nel caso in cui con l'opposizione sia stato introdotto un nuovo tema di indagine – che l'azione ex art. 2041 c.c. non poteva essere proposta dalla società creditrice in quanto, nel caso in esame, il disconoscimento della sottoscrizione apposta al contratto di appalto non poteva considerarsi un tema nuovo di indagine, tale da giustificare l'esame di una domanda – quale quella di arricchimento senza causa – strutturalmente e tipologicamente diversa dall'azione di adempimento contrattuale originariamente avanzata dalla creditrice.

3. La sentenza in epigrafe è impugnata per la cassazione da De Maio Costruzioni s.r.l. con ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso Carmelina Giordano.

In prossimità dell'adunanza entrambe le parti hanno presentato memorie.

All'esito della camera di consiglio del 18.03.2026 la Corte ha riservato il deposito dell'ordinanza.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 c.c., 183 e 645 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui – nel ritenere che nel caso di specie non fosse stato introdotto dalla



opponente un nuovo tema di indagine, in conformità a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26128/2010 – non ha tenuto conto di quanto deciso dal primo giudice. Il Tribunale, infatti, aveva effettuato una serie di accertamenti in ordine alla titolarità del fabbricato diretti a vagliare la proponibilità, ammissibilità e fondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento proposta in via subordinata dalla creditrice opposta. La valutazione di tali elementi da parte del Tribunale costituiva ampliamento del tema dell'indagine rispetto a quello dell'originaria domanda monitoria.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 c.c., 183 e 645 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

Lamenta la ricorrente che la decisione della Corte d'appello non tiene conto delle più recenti evoluzioni della giurisprudenza della Corte di legittimità dopo le Sezioni Unite n. 26128/2010, a mente delle quali la domanda di indebito arricchimento può essere considerata come domanda «modificata» e non «nuova» rispetto a quella originaria di adempimento – e quindi ammissibile non solo se proposta con il primo atto difensivo, ma anche con le memorie ex art. 183 c.p.c. – in quanto connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2041 c.c., 183 e 645 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dedotto conferma dell'impossibilità di proporre azione ex art. 2041 c.c. dal fatto che la De Maio Costruzioni s.r.l. aveva chiesto la stessa somma costituente corrispettivo residuale del contratto di appalto, anziché limitarsi a chiedere un indennizzo da indebito arricchimento. Osserva la ricorrente che tale aspetto della domanda avrebbe, al più,



potuto assumere rilievo nella disamina del merito della domanda di arricchimento, non già ai fini della sua (in)ammissibilità.

4. Ritiene il Collegio che il secondo e il terzo motivo di gravame meritino accoglimento per le ragioni che seguono.

Come rilevato nella sentenza impugnata, questa Corte aveva stabilito che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa – purché avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) – nonostante essa sia strutturalmente e tipologicamente diversa dalla domanda di adempimento contrattuale originariamente fatta valere con l'azione monitoria, soltanto qualora l'opponente introduca nel giudizio, con l'atto di citazione, domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente determinanti un ampliamento dell'originario *thema decidendum* fissato dal ricorso ex art. 633c.p.c., tali da giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. Sez. U, n. 26128 del 27/12/2010, Rv. 615487 – 01; conf.: Sez. 2, n. 17482 del 04/07/2018, Rv. 649452 – 01; Sez. 1, n. 27124 del 25/10/2018, Rv. 651448 - 01; Sez. 3, n. 8582 del 09/04/2013, Rv. 626031 – 01; Sez. 6 - 1, n. 20864 del 10/10/2011, Rv. 619049 - 01).

Con la sentenza 15/06/2015, n. 12310, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affrontato in termini più generali il tema dello *ius variandi*, operando un'ampia rivisitazione dello stesso, pervenendo alla conclusione per cui la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che



essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata.

Successivamente, sempre le Sezioni Unite di questa Corte sono di nuovo intervenute in argomento, con la sentenza del 13 settembre 2018, n. 22404, dando continuità al principio di diritto enunciato nel 2015 con la pronuncia sopra menzionata, affermando che è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 cod. civ. proposta, in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata». Con la precisazione che la domanda "complanare" ex art. 183, comma 1, n. 6, c.p.c. allora vigente (domanda, cioè avente ad oggetto un diritto diverso da quello dedotto originariamente in giudizio, ma incompatibile o alternativo, sì che le due domande non potrebbero essere entrambe accolte) non necessariamente dovrà espressamente sostituirsi alla domanda originaria, ma potrà ad essa cumularsi quale domanda principale legata da un vincolo di connessione per «alternatività» o «incompatibilità» con quella originariamente formulata, o in via vicaria (v. anche Cass. Sez. 6 - 1, n. 18546 del 07/09/2020, Rv. 658999 - 01).

L'approdo di questa evoluzione, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, è oggi nel senso che ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma 5 del medesimo articolo (c.d. *reconventio*



*reconventionis*), è il carattere della teleologica «complanarità»: il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di *petitum* mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo, dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (Cass. Sez. 3, n. 27183 del 22/09/2023, Rv. 668674 – 01; Sez. U, n. 19876 del 20/06/2022; Sez. 1, n. 9633 del 24/03/2022, Rv. 664369 – 01; Sez. 3, n. 3571 dell'11/02/2021; Sez. 3, n. 4031 del 16/02/2021; Sez. 3, n. 3127, 9/02/2021; Cass., 7/09/2020, n. 18546; Cass., Sez. I, 25/05/2018, n. 13091).

Ancora più di recente, infine, le Sezioni Unite di questa Corte sono ulteriormente ritornate sull'argomento, affermando che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello *ius variandi* posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non *stricto sensu* riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (sentenza 15 ottobre 2024, n. 26727).



Quest'ultimo principio, che in qualche modo limita, in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la portata di quello, generale, di cui alla citata sentenza n. 22404 del 2018, non muta però l'esito del presente giudizio, per le ragioni che si vanno adesso ad illustrare.

4.2. Nella specie, risulta accertato che la domanda di arricchimento senza causa è stata proposta, in via subordinata, nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado; che essa riguardava le medesime parti e tendeva alla medesima utilità finale rispetto all'originaria istanza (l'affermazione della responsabilità della Giordano, in qualità di proprietaria dell'immobile sul quale erano stati realizzati gli interventi della De Maio Costrizioni s.r.l.).

Ne consegue che la Corte d'appello non avrebbe potuto dichiarare inammissibile la domanda di cui all'art. 2041 c.c., pacificamente introdotta in termini tempestivi dalla società creditrice.

5. Il ricorso, pertanto, è accolto e la sentenza impugnata è cassata.

Il giudizio è rinviato alla medesima Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione personale, la quale tornerà a pronunciarsi sul merito dell'appello, attenendosi alle indicazioni della presente decisione.

Il giudice di rinvio, in particolare, dovrà accertare l'effettiva sussistenza dell'arricchimento in capo alla resistente, anche a fronte della verifica dell'esatto adempimento dell'appaltatrice, e la quantificazione della relativa somma.

Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte



d'appello di Salerno, in diversa composizione personale, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 marzo 2026.

Il Presidente

FRANCESCO MARIA CIRILLO

